

SENATO DELLA REPUBBLICA

IV LEGISLATURA

(N. 544)

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal **Ministro delle Poste e delle Telecomunicazioni**

(RUSSO)

di concerto col **Ministro di Grazia e Giustizia**

(REALE)

col **Ministro del Tesoro**

(COLOMBO)

e col **Ministro dei Trasporti e dell'Aviazione Civile**

(JERVOLINO)

NELLA SEDUTA DEL 23 APRILE 1964

Integrazione dell'articolo 69 del Codice postale e delle telecomunicazioni,
approvato con il regio decreto 27 febbraio 1936, n. 645

ONOREVOLI SENATORI. — L'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni, nel quadro dei provvedimenti intesi ad agevolare l'utenza ed a rendere più celere l'avviamento della corrispondenza, ha da tempo posto allo studio l'opportunità di procedere alla installazione di cassette mobili per l'impostazione sui mezzi di trasporto in servizio pubblico di linea.

Il problema è stato anche segnalato da autorità locali, che, intravedendo l'utilità di un tale servizio, hanno ritenuto di richiamare su di esso l'attenzione del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni.

Al fine di saggiare in via preventiva la vantaggiosezza della iniziativa ed avere elementi

circa l'accoglienza che potrebbe riservarle il pubblico, si è provveduto, previ accordi con le imprese di trasporto, a sperimentare il nuovo servizio nelle più importanti città italiane, nonché in taluni centri minori.

Da tali esperimenti si è potuto rilevare che il nuovo mezzo di impostazione, che consente l'immediato inoltro ed avviamento della corrispondenza, evitandone, quanto meno, la giacenza nelle normali cassette di impostazione, arreca un particolare vantaggio all'utenza, la quale ha dimostrato il proprio gradimento, avvalendosi in notevole misura del servizio stesso.

Occorre pertanto l'emanazione di un provvedimento di legge che attribuisca all'Am-

ministrazione delle poste e delle telecomunicazioni la facoltà di collocare a proprie spese sui mezzi di trasporto in servizio pubblico apposite cassette mobili, anche perchè taluni concessionari hanno negato il proprio consenso all'installazione di dette cassette, adducendo inconsistenti motivi di ordine tecnico.

A tale proposito, è appena il caso di accennare che nessuna prestazione verrebbe a gravare sulle imprese automobilistiche, ma solo l'onere di consentire l'installazione delle cassette, mediante fori praticati alle lamiere della carrozzeria, per l'applicazione del telaio reggente le cassette stesse.

Si è pertanto predisposto l'unito disegno di legge, composto di un unico articolo, integrativo dell'articolo 69 del Codice postale e delle telecomunicazioni, approvato con regio decreto 27 febbraio 1936, n. 645, articolo relativo agli obblighi dei concessionari dei servizi di trasporto.

Con tale provvedimento si viene a generalizzare un obbligo che già sussiste nei confronti delle imprese concessionarie di servizi automobilistici, tramviari, eccetera, utilizzati per il trasporto dei dispacci e dei pacchi postali.

Alla spesa per l'acquisto e l'installazione delle cassette si provvederà con le normali dotazioni di bilancio.

DISEGNO DI LEGGE

Articolo unico

All'articolo 69 del Codice postale, approvato con regio decreto 27 febbraio 1936, numero 645, sono aggiunti i seguenti commi:

« L'Amministrazione ha facoltà di collocare a proprie spese sui mezzi di trasporto in servizio pubblico apposite cassette mobili per l'impostazione della corrispondenza lungo la linea, senza l'obbligo di corrispondere alcun compenso agli esercenti.

L'Amministrazione cura il ritiro della corrispondenza ai punti di fermata stabiliti ».